



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Città Metropolitana di Palermo

Regolamento Comunale

Fiera Agricola Contessa Entellina

Approvato con deliberazione del C.C. n.

Titolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Obiettivi

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della storica mostra-mercato denominata "FIERA AGRICOLA CONTESSA ENTELLINA", allo scopo di valorizzare il territorio e di promuovere il comparto agricolo locale.

L'amministrazione comunale con propria deliberazione stabilisce le modalità organizzative della fiera.

Art. 2

Date e luoghi

La fiera ha luogo la prima domenica di settembre di ogni anno nel Comune di Contessa Entellina. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di estendere la manifestazione fieristica dal venerdì precedente alla domenica successiva. In casi straordinari può essere spostata in altri periodi dell'anno.

L'esposizione Fieristica si svolge nelle seguenti aree:

- Area 1 Esposizione bestiame, presso il Campo sportivo sito in via della Libertà;
- Area 2 Esposizione macchine agricole e attrezzature varie, presso il Campo sportivo sito in via della Libertà;
- Area 3 Esposizioni agroalimentari e degustazioni, presso Piazza Matrice- Spiazzo Greco;

A seguito di motivate esigenze e/o sopravvenute diverse motivazioni ritenute valide, la Giunta Comunale con propria deliberazione, può variare i luoghi delle esposizioni.

Lo svolgimento della fiera dovrà essere compatibile con le altre manifestazioni programmate nella medesima area o con eventuali altri impedimenti che dovessero sopravvenire (es. cantieri di lavori, esigenze di viabilità, motivi di sicurezza anche igienico- sanitaria, altri motivi di pubblico interesse, motivi di Polizia Veterinaria e malattie infettive).

Nel caso in cui la fiera subisse interruzioni e/o sospensioni per motivi di cui sopra, queste saranno rese pubbliche tramite il sito web del Comune di Contessa Entellina.

Art 3

Gestione della Fiera

Con deliberazione di Giunta di cui all'art. 1 l'amministrazione si riserva la facoltà di affidare la gestione logistica di tutte o alcune delle aree espositive - di cui all'art. 2 - ad Associazioni e/o altri Enti qualificati previa avviso di evidenza pubblica e successiva stipula di apposita convenzione.

Con la medesima deliberazione di cui all'art. 1 la Giunta Comunale individua un direttore responsabile affiancato da un servizio d'ordine di Polizia Municipale, per sovraintendere il regolare funzionamento della fiera, al quale saranno attribuiti i seguenti particolari compiti:

- a) Accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle eventuali vendite;
- b) Curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura della fiera;
- c) Vigilare perché non siano intralciate le operazioni logistiche della fiera;
- d) Intervenire per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito della fiera;
- e) Rendere disponibile ai Servizi Veterinari della ASP una planimetria degli spazi con identificazione dei punti di accesso al mercato, di visita veterinaria all'ingresso, dei luoghi di custodia dei materiali di pulizia, lavaggio e disinfezione o altra modalità di esecuzione degli

stessi, degli spazi di vendita degli operatori della fiera, garantendo uno spazio libero di separazione tra le aziende in modo che siano limitati i contatti tra gli animali anche tramite i loro materiali biologici, in ottemperanza a quanto prescritto dai Servizi Veterinari della ASP;

- f) Accertare, in base alle norme vigenti, che animali, macchinari e merci corrispondano ai requisiti prescritti;
- g) In casi particolari ed urgenti adottare provvedimenti che si rendano necessari, comprese le disposizioni impartite dai servizi veterinari della ASP;
- h) Vigilare affinché l'attività nell'ambito della fiera si svolga secondo le norme di legge e del presente Regolamento;
- i) Svolgere ogni altra funzione per assolvere le varie disposizioni legislative, nonché quelle previste dal presente Regolamento;

Il direttore responsabile ha la facoltà di fare allontanare dalla fiera le persone che si rifiutano di rispettare le norme di legge e del Regolamento o che comunque turbano con il loro comportamento il regolare funzionamento della fiera.

Art 4

Prenotazione aree espositive

Le prenotazioni per le aree espositive devono essere effettuate a seguito di apposito avviso emanato dall'amministrazione tramite il sito web del Comune, presso gli Uffici Comunali competenti, secondo gli orari di apertura al pubblico, versando contestualmente l'importo dovuto secondo le modalità stabilite con delibera di Giunta Comunale di cui all'art. 1.

Qualora per cause di forza maggiore l'Amministrazione Comunale deliberi di annullare la manifestazione fieristica gli espositori avranno diritto al solo rimborso delle tariffe di cui al comma precedente debitamente quietanzate.

Art 5

Responsabilità degli espositori

E' facoltà di ogni espositore di assicurarsi presso Compagnie o Società da lui scelte per tutto il periodo della manifestazione, contro tutti gli eventuali rischi, compresi quelli del furto, incendio, R/C verso terzi, infiltrazioni e cadute d'acqua ecc.

L'espositore è comunque responsabile per tutti i danni a persone e cose, causati dalle proprie attrezzature presenti nell'area messa a disposizione.

Previo assenso del direttore responsabile, i macchinari esposti possono essere azionati, purché ciò non costituisca pericolo e/o molestia per alcuno. È fatto obbligo agli espositori di dotare i macchinari/attrezzature esposti di dispositivi atti a pervenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i cattivi odori e le emissioni di gas o liquidi.

Gli espositori, inoltre, sono tenuti ad ottemperare alle verifiche ed alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, al fine di ottenere dalle competenti Autorità i necessari nulla-osta.

In particolare si richiama l'osservanza delle norme ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) sia per i macchinari, gli impianti e le attrezzature in azione che per quelli in esposizione. Sono tassativamente vietati i carichi sospesi. Anche in questi casi nessuna responsabilità assume o potrà essere imputata all'organizzazione dell'Ente comunale.

Per quanto sopra l'espositore dovrà munirsi delle apposite certificazioni che dovranno essere conservate nell'ambito dello stand, a disposizione per eventuali controlli da parte di personale preposto dalle amministrazioni di controllo.

Per le installazioni elettriche dovrà essere prodotta dichiarazione di conformità degli impianti alla regola d'arte, redatta da soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 46 del 05 marzo 1990 secondo le modalità previste dall' art. 7 del D.P.R. n. 447 del 06 dicembre 1991 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992).

Ove l'allestimento non sia conforme alla normativa vigente, l'Ente comunale disporrà la chiusura dello stand senza alcun diritto di risarcimento per l'espositore.

TITOLO 2

ESPOSIZIONI ZOOTECHNICHE E ANIMALI

Art. 6

Modalità di ingresso e uscita degli animali

L'entrata degli animali negli spazi espositivi è ammessa su disposizione del direttore responsabile di concerto con l'ente organizzatore e/o gestore dell'area espositiva.

Le movimentazioni in entrata e in uscita di tutte le specie di animali all'interno degli spazi verranno annotate su apposito Registro.

Alla chiusura delle esposizioni tutti gli animali devono essere fatti sfollare dall'area espositiva.

Art. 7

Servizio Veterinario

L'organizzazione della fiera mette a disposizione del personale del Servizio Veterinario dell'ASP idonea postazione informatica per il rilascio delle certificazioni sanitarie atte a definire le eventuali compravendite per gli animali che in precedenza sono stati sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

Disposizioni e controlli sanitari degli animali

A norma dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/54 le rassegne zootecniche (mostre, fiere etc) sono soggette a vigilanza veterinaria da parte del Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio e gli espositori dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni sanitarie qui di seguito elencate:

- a) Ai sensi dell' O.M. del 06/05/1993, l'area adibita alla manifestazione zootecnica deve essere adeguatamente delimitata, con punti di accesso e di uscita separati e sottoposti a controllo veterinario;
- b) Il trasporto degli animali alla fiera deve avvenire con mezzi/contenitori autorizzati e nel rispetto del benessere animale. Trasporti promiscui di animali e materiali zootecnici, compresi i mangimi per animali, sono possibili solo ove sia garantita la completa separazione degli stessi. Non è invece possibile trasportare alimenti per uso umano sugli automezzi che trasportano animali;
- c) Durante il trasporto alla manifestazione, durante le fasi di carico e scarico e durante la fiera stessa, dovrà essere mantenuta una netta separazione tra gli animali delle diverse specie e categorie;
- d) Durante lo svolgimento della manifestazione fieristica è fatto obbligo ai detentori degli animali di denunciare ai Veterinari dell'ASP e/o Veterinari liberi professionisti presenti in fiera ogni manifestazione clinica di una malattia in atto ed altresì ogni eventuale caso di morte dei propri animali;

- e) E' piena facoltà dei Veterinari Ufficiali interrompere temporaneamente o definitivamente la fiera nel caso si verificassero malattie infettive o diffuse contemplate nel Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54;
- f) E' a cura dell'Ente Organizzatore impedire l'ingresso di animali estranei alla manifestazione;
- g) E' a cura dell'ente Organizzatore comunicare all'ASP di competenza, il nominativo del Medico Veterinario libero professionista che garantirà il servizio di assistenza zoiatrica durante il periodo di permanenza degli animali nei recinti e/o box fieristici;

Art 9

Identificazione degli animali

Tutti gli animali presenti in fiera dovranno essere identificati a norma di legge;

L'Organizzazione si impegna a far svolgere la fiera nel rispetto del benessere animale e delle norme contro il maltrattamento di animali;

Tutti i capi bovini e ovi-caprini dovranno essere identificati (con marche auricolari chiaramente leggibili o microchip per gli ovi-caprini nati dopo il 1° gennaio 2010) ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 317/96 e successive modifiche ed integrazioni; i suini dovranno essere identificati con tatuaggio chiaramente leggibile;

Gli animali in entrata alla fiera dovranno essere scortati dal Mod. 4 previsto dal D.P.R. 317/96 e successive modifiche ed integrazioni in ottemperanza alle norme vigenti e redatto in ogni sua parte. Per accedere alla fiera gli operatori economici devono esibire l'autorizzazione in originale;

Tutti gli allevamenti che commercializzano i propri animali attraverso la fiera devono essere in possesso di apposita autorizzazione;

Gli animali di affezione devono essere identificati e registrati in anagrafe nel rispetto della Legge Nazionale 281/1991 e della Legge Regionale 15/2000 Anagrafe Canina;

Gli animali di affezione proveniente dall'estero devono essere accompagnati dai Passaporti o dalla Certificazione Sanitaria come previsto dal Regolamento CE 998/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 10

Prescrizioni per gli espositori

Ferme restando le norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/54 e delle norme sulla movimentazione degli animali, i commercianti e/o gli espositori devono:

- a) Essere registrati nel Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute presso la ASP di competenza;
- b) Garantire la rintracciabilità degli animali commercializzati tramite l'esibizione di copia del Mod. 4 di provenienza degli animali e la certificazione sanitaria di accreditamento dell'azienda per la partecipazione a fiere e mercati;
- c) In assenza di tale documentazione, o con documentazione incompleta, non sarà possibile far accedere alla fiera tali animali.

Deve essere inoltre garantito il rispetto dei seguenti criteri:

- a) Identificazione del produttore primario (allevatore) al fine di consentire la tracciabilità degli animali;

- b) Ospitare animali, distinti per specie, in base alla capienza dei box e/o recinti all'interno degli spazi adibiti nel rispetto del benessere animale.
- c) Salubrità e mantenimento di condizioni igieniche delle strutture temporanee che ospitano gli animali impedendo, per quanto possibile, la diffusione di malattie infettive e parassitarie anche in fase non sintomatica;
- d) Tutela del benessere degli animali ammessi alla vendita, sia come condizioni di detenzione sia come condizioni di governo e mantenimento;
- e) Decoro ed igiene della postazione.

Art. 11

Spazi espositivi

Gli spazi occupabili saranno assegnati dalla direzione della fiera, previa richiesta di cui all'art. 4.

Ogni espositore, nello spazio allo stesso assegnato, potrà scaricare gli animali e le attrezzature dal proprio mezzo, facendo in modo da non recare intralcio alla viabilità anche pedonale all'interno dell'area della fiera e, comunque, sulle base delle indicazioni fornite dal personale incaricato.

Ogni espositore può occupare anche più di uno spazio disponibile in ragione delle dimensioni delle proprie attrezzature.

L'orario per le visite veterinarie di accesso alla fiera e controllo della documentazione di provenienza è disposto dal direttore responsabile.

Le attestazioni veterinarie di uscita, ove previste, per gli animali invenduti e/o esposti verranno eseguite dalle ore 11.00 e fino all'orario disposto dal direttore responsabile. Al di fuori di detto orario le problematiche sanitarie verranno gestite dai veterinari della ASP in servizio di reperibilità (rintracciabile telefonicamente tramite il Comando della Polizia Municipale del Comune).

Art. 12

Divieti

- a) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali in violazione delle prescrizioni ivi contenute e delle norme sanitarie è punito con le sanzioni amministrative di cui alle specifiche normative sanitarie di riferimento.
- b) Sono vietate spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione e detenzione inadeguata in strutture anguste.
- c) E' vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni e altre attività.

TITOLO 3

ESPOSIZIONE MACCHINE AGRICOLE E ATTREZZATURE VARIE

Art. 13

Modalità di ingresso e uscita di macchine e mezzi

L'entrata delle macchine e delle attrezzature alla fiera è ammessa su disposizione del direttore responsabile di concerto con l'ente organizzatore e/o gestore dell'area espositiva e dovrà rispettare i seguenti criteri:

- a) Le movimentazioni in entrata e in uscita di tutte le macchine e delle attrezzature all'interno degli spazi verranno annotate su apposito Registro;

- b) Entro le ore 12 del giorno successivo lo svolgimento della fiera le aree di esposizione debbono essere sgomberate;
- c) Il trasporto delle macchine e delle attrezzature in esposizione dovrà essere effettuato con mezzi idonei e provvisti di copertura assicurativa.

Art.14

Prova in campo

È previsto lo svolgimento di una prova in campo per le macchine e i mezzi di nuova generazione.

L'organizzazione avrà cura di individuare il campo in cui si svolgeranno le prove.

Le aziende che vorranno aderire alla prova debbono:

- a) registrare il modello, la marca e le specifiche tecniche del mezzo in prova presso l'organizzazione;
- b) attestare la copertura assicurativa del mezzo;
- c) comunicare un nominativo responsabile del mezzo durante il periodo di prova;
- d) comunicare il nominativo dell'autista del mezzo.

TITOLO 4

ESPOSIZIONI AGROALIMENTARIE E DELL'ARTIGIANATO

Art. 15

Esposizioni

Le esposizioni hanno lo scopo di valorizzare l'artigianato, i prodotti tipici e gastronomici locali.

È consentito l'esercizio temporaneo del commercio di prodotti tipici e manufatti, di prodotti agricoli, di prodotti artigianali, di opere del proprio ingegno, tutti conformi allo spirito della manifestazione

L'ubicazione e l'assegnazione dei vari stand gastronomici, sarà decisa del direttore responsabile di concerto con l'ente organizzatore e/o gestore dell'area espositiva, tenuto conto della superficie disponibile.

Le modalità esecutive degli stand dovranno essere curate sia nella forma statica che estetica e dovranno osservare tutte le norme igienico-sanitarie previste.

Il montaggio è autorizzato dal giorno antecedente la Fiera, previa autorizzazione dell'ente organizzatore e/o gestore dell'area espositiva. Entro le ore 12 del giorno successivo l'area deve essere sgombrata.

Art. 16

Degustazioni di prodotti di eccellenza

Per valorizzare le produzioni di eccellenza locali del territorio della Valle del Belice e del comprensorio dei Monti Sicani verrà allestito uno spazio dedicato alle degustazioni.

L'organizzazione si impegna a ricercare i migliori prodotti certificati del territorio. Nello specifico:

- a) Vini DOC Contessa Entellina e IGT, DOC Sicilia etc..;
- b) Produzioni casearee DOP (caciocavallo, pecorino, vastedda valle del Belice, ricotta fresca etc..);

c) Olio DOP Val di Mazara , olio DOP Valle del Belice;

d) Derivati del grano e dolci della tradizione locale (Pane, muffuollette, pupi cu ficu, dolci etc...)

e) Carni di allevamento locali;

Con la delibera di Giunta Comunale di cui all'art. 1 verrà regolarizzata l'istituzione di un ticket per le degustazioni. Il servizio di gestione dei ticket potrà essere affidato ad un associazione e/o ente qualificato al quale verrà riconosciuto un aggio.

Presso ogni degustazione dovrà essere accuratamente individuato un punto di sosta con tavoli e sedie/panche, nel quale dovrà essere organizzato anche un servizio di raccolta differenziata.

L'organizzazione e/o gestore dell'area per una buona educazione al rispetto dell'ambiente si impegna all'utilizzo di materiali monouso biodegradabili.